

STATUTO DELL'ATO RIFIUTI NOVARESE TERRITORIALE OTTIMALE

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede.
- Art. 2 - Natura e oggetto.
- Art. 3 - Competenza.
- Art. 4 - Qualità di consorzista.
- Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.
- Art. 6 - Programmazione.
- Art. 7 - Contratto di servizio.
- Art. 8 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 9 - Informazione.
- Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare.
- Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 12 - Organi dell'ATO Rifiuti Novarese.
- Capo I - Assemblea.
- Art. 13 - Funzioni.
- Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea.
- Art. 15 - Sessioni, sedute e funzionamento.
- Art. 16 - Composizione dell'Assemblea.
- Capo II - Consiglio d'Amministrazione.
- Art. 17 - Funzioni.
- Art. 18 - Convocazione e funzionamento.
- Art. 19 - Composizione e nomina.
- Art. 20 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.
- Capo III - Presidente dell'ATO Rifiuti Novarese.
- Art. 21 - Funzioni.
- Art. 22 - Elezione.
- Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.
- Art. 23 - Revisore dei conti. Funzioni.
- Art. 24 - Segretario dell'ATO Rifiuti Novarese e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 25 - Gestione economico-finanziaria e contabile.
- Art. 26 - Investimenti e contratti.
- Art. 27 - Mancata approvazione di atti fondamentali.
- Art. 28 - Disposizione finale.

TITOLO I – DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituito il consorzio denominato Ambito Territoriale Ottimale dei Rifiuti del Novarese siglabile "ATO Rifiuti Novarese".
2. L'ATO Rifiuti Novarese ha sede legale in Borgomanero, in via Loreto, 19, presso la sede del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese.
3. Le variazioni di denominazione dell'ATO Rifiuti Novarese e di cambiamento di sede sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2 – NATURA E OGGETTO

1. L'ATO Rifiuti Novarese ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'ATO Rifiuti Novarese svolge tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 – COMPETENZA

1. L'ATO Rifiuti Novarese persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. L'ATO Rifiuti Novarese nell'esercizio delle proprie funzioni di governo di ambito assicura obbligatoriamente l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse le discariche, ivi compresa l'approvazione del programma di realizzazione degli impianti stessi e l'esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti realizzatori e gestori dei medesimi, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente. A tal fine può avvalersi di società di capitali a maggioranza pubblica, ovvero esperire le procedure di gara per la scelta del gestore.
3. L'ATO Rifiuti Novarese definisce le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio e fornisce ai Consorzi di bacino le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari e della tariffa rifiuti di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.
4. L'ATO Rifiuti Novarese esercita i poteri e le facoltà del proprietario sugli impianti, sulle reti e sulle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di ambito, in nome e per conto degli enti locali di ambito o dei Consorzi di bacino titolari.
5. L'ATO Rifiuti Novarese svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dagli enti consorziati.

Art. 4 – QUALITÀ DI CONSORZISTA

1. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
2. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse ai sensi della Convenzione.

Art. 5 – FUNZIONE NORMATIVA E TARIFFE

1. La potestà regolamentare è esercitata dall'ATO Rifiuti Novarese nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 6 – PROGRAMMAZIONE

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dall'ATO Rifiuti Novarese, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
3. L'Assemblea approva il programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7 – CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio.
2. Nell'ambito del rapporto tra ATO Rifiuti Novarese e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dall'ATO Rifiuti Novarese in qualità di Autorità di settore.
3. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare i livelli di qualità del servizio.

Art. 8 – NORMA DI RINVIO

1. Le quote di partecipazione, il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento dell'ATO Rifiuti Novarese sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II – DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 – INFORMAZIONE

1. L'ATO Rifiuti Novarese assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato, o l'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea.
3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede dell'ATO Rifiuti Novarese, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 10 – ACCESSO, PARTECIPAZIONE E AZIONE POPOLARE

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento dell'ATO Rifiuti Novarese.

Art. 11 – RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI

1. L'ATO Rifiuti Novarese partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. L'ATO Rifiuti Novarese cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell'ATO Rifiuti Novarese e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

TITOLO III – DELLA STRUTTURA DELL'ATO RIFIUTI NOVARESE

Art. 12 – ORGANI DELL'ATO RIFIUTI NOVARESE

1. Sono organi dell'ATO Rifiuti Novarese:
 - L'Assemblea
 - Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'ATO Rifiuti Novarese
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Revisore dei Conti
2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea.

CAPO I – ASSEMBLEA

Art. 13 – FUNZIONI

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti:
 - lo Statuto e le sue modificazioni;
 - l'aggiornamento delle quote di partecipazione all'Assemblea;
 - il programma di realizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le forme di gestione degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti;
 - l'autorizzazione a contrarre i mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile;
 - il bilancio ed il conto consuntivo;
 - i regolamenti dell'Associazione salvo quelli che la legge riserva ad altri organi;
 - gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Associazione presso terzi;
 - l'ordinamento degli uffici e dei servizi ivi compresa la tabella numerica del personale;
 - le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici da applicarsi ai gestori del relativo servizio;
 - il documento programmatico di nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - la nomina, sostituzione e revoca del Presidente e del Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio d'Amministrazione; la revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione;
 - la determinazione delle indennità e/o compensi a favore dei vari componenti gli Organi dell'Associazione di cui all'art. 12 dello Statuto e del Segretario dell'Assemblea;
 - la nomina nel proprio seno del Presidente dell'Assemblea;
 - l'approvazione delle spese che impegnino i bilanci degli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - la nomina e la revoca dei rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea;
 - la nomina e revoca del Segretario dell'Associazione e del Revisore.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. L'Assemblea inoltre delibera in merito a tutti gli argomenti che rientrano nelle competenze ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, o dal singolo componente che rappresenti almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due Consiglieri di Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni associati e all'Albo delle pubblicazioni dei Consorzi associati. Presso la segreteria dell'ATO Rifiuti Novarese devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

Art. 15 – SESSIONI, SEDUTE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario dell'ATO Rifiuti Novarese, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.
4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di entrambi i rappresentanti dei Consorzi di Bacino.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti.
6. L'Assemblea, con il voto favorevole di entrambi i rappresentanti dei Consorzi di bacino approva gli atti fondamentali di cui all'art. 13, co.1 del presente Statuto.
7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
8. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea e l'elenco delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione debbono essere trasmessi in copia, a fini informativi, agli enti facenti parte dell'ATO Rifiuti Novarese entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.
10. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare otto sindaci dei Comuni, o loro delegati scelti tra gli Assessori dei rispettivi Comuni, quattro per ogni Consorzio di Bacino, eletti dalle rispettive Assemblee. I criteri dell'individuazione di questi Rappresentanti sono determinati con atto delle rispettive Assemblee dei Consorzi di Bacino.
11. I soggetti di cui al precedente comma 10 possono partecipare alle Assemblee dell'ATO Rifiuti Novarese senza diritto di voto.

Art. 16 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Consorzi di bacino del Basso e Medio Novarese, o loro delegati con atto scritto scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi stessi, nonché di Sindaci dei comuni di Borgomanero e Novara o loro delegati con atto scritto, scelti tra gli assessori dei rispettivi comuni.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione o sospensione dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

CAPO II – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – FUNZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea, in particolare del documento programmatico; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri Organi dell'Ente, ivi compresa la verifica del raggiungimenti degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e servizi.

Art. 18 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri, secondo modalità definite dallo stesso consiglio all'atto del proprio insediamento, di norma almeno tre giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea, nonché la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni dell'ATO Rifiuti Novarese. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 19 – COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da n. 4 (quattro) Consiglieri eletti per un periodo di 4 (quattro) anni dall'Assemblea per appello nominale. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione può essere ridotto di numero alla costituzione dell'ATO Rifiuti Novarese, in una fase iniziale transitoria la cui durata è definita dalla Convenzione. Preliminarmente alla nomina del Consiglio d'Amministrazione si provvede all'approvazione del Documento Programmatico di nomina di cui all'art. 17 comma 1.
2. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall'Assemblea.
3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità o esperienza tecnica o amministrativa.
4. Le proposte di nomina dei componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.
5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con l'ATO Rifiuti Novarese, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dall'ATO Rifiuti Novarese, o interessate agli stessi.
6. L'Assemblea, dopo aver proceduto alla deliberazione delle proposte a candidati a Componenti del Consiglio d'Amministrazione, nomina il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'ATO Rifiuti Novarese. Dopodiché procede alla nomina dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e del Vice Presidente del Consiglio stesso. Per la nomina dei quattro componenti il Consiglio d'Amministrazione, ogni membro dell'Assemblea può esprimere non più di due preferenze; risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di quote.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO, DECADENZA E SOSTITUZIONI

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.
2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'ATO Rifiuti Novarese, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque successivi.
5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.
6. Qualora, per qualsiasi, motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.
7. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà del Consiglio d'Amministrazione comporta la decadenza del Consiglio d'Amministrazione. La nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione deve avvenire entro quarantacinque giorni.

CAPO III – PRESIDENTE DELL'ATO RIFIUTI NOVARESE

Art. 21 – FUNZIONI

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume le funzioni di Presidente dell'ATO Rifiuti Novarese, ne è il legale rappresentante e svolge le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - sovrintende e coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione;
 - determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli Enti locali;
 - firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - vigila sull'andamento economico e finanziario ed amministrativo dell'ATO Rifiuti Novarese;
 - partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea;
 - firma i verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assieme al Segretario dell'ATO Rifiuti Novarese;
 - sottoscrive tutti gli atti nell'interesse dell'ATO Rifiuti Novarese per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge al personale dipendente;
 - attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;
 - svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 22 – ELEZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ATO Rifiuti Novarese è eletto dall'Assemblea con il voto favorevole di entrambi i rappresentanti dei Consorzi di bacino.
2. L'Assemblea elegge Vice Presidente un Consigliere di amministrazione, che sostituisce il Presidente dell'ATO Rifiuti Novarese in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vice Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano d'età.

CAPO IV – REVISORE DEI CONTI E DIPENDENTI

Art. 23 – REVISORE DEI CONTI: FUNZIONI

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 24 – SEGRETARIO DELL'ATO RIFIUTI NOVARESE E PERSONALE

1. L'Assemblea nomina e revoca, tra i Segretari comunali dei Comuni dell'ambito, il Segretario dell'ATO Rifiuti Novarese, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni. La durata dell'incarico deve essere definita nell'atto di nomina e non può essere superiore a 4 anni rinnovabili.
2. La dotazione organica del personale dell'ATO Rifiuti Novarese si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva dell'ATO Rifiuti Novarese, ovvero comandato dai Consorzi di Bacino, dai comuni dell'ambito ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

TITOLO IV – DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 25 – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

1. L'ATO Rifiuti Novarese esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione dell'ATO Rifiuti Novarese persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni dell'ambito ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede l'ATO Rifiuti Novarese.
5. I beni dell'ATO Rifiuti Novarese sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 26 – INVESTIMENTI E CONTRATTI

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal programma l'ATO Rifiuti Novarese provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti consorziati.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento dell'ATO Rifiuti Novarese.

Art. 27 – MANCATA APPROVAZIONE DI ATTI FONDAMENTALI

1. Nel caso in cui l'ATO Rifiuti Novarese non approvi dopo tre sedute consecutive uno o più atti di cui all'art. 13, comma 1 del presente Statuto, un componente dell'Assemblea può richiedere la convocazione di un tavolo di confronto da parte dell'Amministrazione provinciale, che vi parteciperà con funzione di mediazione.

Art. 28 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. Fino a definizione dei propri regolamenti, l'Assemblea fa propri ed applica, ove compatibili, i regolamenti del comune dove ha sede.